



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE

FACOLTÀ DI PSICOLOGIA

via Sant'Anastasio 12 - 34134 Trieste

tel. 040 676 2720 - fax 040 4528022

Centro Servizi

Prot. 654

12/12/08

Spett.le

AUXILIA Onlus

Via *CARRARA, 99*

33043 CIVIDALE DEL FRIULI

Si restituisce la convenzione per tirocinio approvata nel Consiglio di Facoltà dell' 11/11/08, firmata dal Preside (soggetto promotore).

Distinti saluti

Il Centro Servizi

CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
(L. 24.06.97 n. 196 – D.M. 25.03.98 n. 142 – D.M. 03.11.99 n. 509 – D.M. 04.08.00 – D.M.
28.11.00 - D.M. 22.10.2004 n. 270 — DD.MM. 16.3.2007)
E PER ATTIVITA' DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE
(D.M. 13.01.1992 n. 239 – D.P.R. 05.06.2001 n. 328)

Tra

La Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di Trieste (d'ora in poi denominato "soggetto promotore"), Codice Fiscale 80013890324; Partita Iva 00211830328, con sede legale in Trieste, Via S. Anastasio, 12 – 34134 Trieste, rappresentata dal prof. Walter Gerbino, nato a Trieste il 24/02/1951, in qualità di Preside della Facoltà

e

AUXILIA ONLUS (d'ora in poi denominato "soggetto ospitante"), Codice Fiscale 90106360325 e partita IVA 01095810329, con sede legale in VIA CABOTO TRIESTE rappresentata da MASSIMILIANO FANNI CANE nato a TRIESTE, il 22.10.1965 in qualità di ...
DIRETTORE

premessi che:

- il D.M. 03.11.1999, n. 509, (modificato dal D.M. 22.10.2004 n. 270 - Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), prevede ai sensi dell'art. 10, tra le attività indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi qualificanti, attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché abilità formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142;
- il D.M. 25.03.1998, n. 142 - Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 24.06.1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento -, in esecuzione della L. 24.06.1997 n. 196 – Norme in materia di promozione dell'occupazione – disciplina la promozione di tirocini di formazione e di orientamento in impresa e che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, c. 1 lettera a) della L. 24.06.1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già svolto l'obbligo scolastico ai sensi della L. 31.12.1962 n. 1859;
- il D.M. 04.08.2000 - Determinazione delle classi delle lauree universitarie - sancisce che i corsi di laurea hanno l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali;
- il D.M. 28.11.2000 – Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche – prevede attività di stage e tirocinio formativo in relazione agli obiettivi specifici delle singole classi;
- i DD.MM. del 16 marzo 2007 hanno definito, ai sensi del DM 270/2004, le nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale;

- il D.M. 13.01.1992 n. 239 – Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo – prevede la modalità di tirocinio annuale post lauream per i laureati in Psicologia secondo la normativa previgente al D.M. 03.11.1999 N. 509;
- il D.P.R. 05.06.2001 n. 328 – Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti – prevede ai sensi dell'art. 52, per l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine degli Psicologi, oltre al possesso della laurea specialistica nella classe 58/S, lo svolgimento del tirocinio della durata di un anno;
- il D.P.R. 05.06.2001 n. 328 prevede ai sensi dell'art. 53, per l'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale dell'ordine degli Psicologi, oltre al possesso della laurea nella classe 34, lo svolgimento del tirocinio della durata di 6 mesi;
- il D.P.R. 05.06.2001 n. 328 prevede ai sensi dell'art. 6, che il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso di studi, secondo le modalità stabilite in convenzioni stipulate tra gli Ordini o Collegi e le Università;
- è in vigore una Convenzione tra la Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di Trieste e l'Ordine degli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia, approvata dal Senato Accademico in data 19.10.2004 recante il Regolamento di Tirocinio per l'accesso all'esame di stato per psicologo, riguardante le lauree specialistiche;

si conviene quanto segue:

ART. 1

I tirocini che interessano la Facoltà di Psicologia dell'Università di Trieste sono di due tipologie: 1) tirocini formativi e di orientamento (TFO), disciplinati dalla L. 24.06.1997 n. 196 e il D.M. 25.03.1998 n. 142, rivolti a studenti e neolaureati della Facoltà; 2) tirocini professionalizzanti (TP), di cui al D.M. 13.01.1992 n. 239 e al D.P.R. 05.06.2001 n. 328, che costituiscono requisito indispensabile per l'accesso al esame di stato per l'iscrizione all'Albo degli Psicologi (sezioni A e B), e che sono rivolti a laureandi e laureati (rispettivamente di secondo e primo livello) provenienti dai corsi di laurea in "Scienze e tecniche psicologiche", di laurea specialistica in "Psicologia" e di laurea del vecchio ordinamento in Psicologia, anche di altri Atenei.

ART. 2

1. Ai sensi della normativa vigente in materia (D.M. 13.01.1992 n. 239 – L. 24.06.1997 n. 196 – D.M. 25.03.1998 n. 142 – D.M. 03.11.1999 n. 509 – D.M. 04.08.2000 – D.M. 28.11.2000 – D.P.R. 05.06.2001 N. 328 – D.M. 22.10.2004 n. 270 – DD.MM. 16.03.2007) il soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture:

- soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento,
- soggetti in tirocinio professionalizzante finalizzato all'iscrizione alla sezione A dell'Ordine degli Psicologi,
- soggetti in tirocinio professionalizzante finalizzato all'iscrizione alla sezione B dell'Ordine degli Psicologi,

su proposta del soggetto promotore.

2. Il soggetto ospitante si impegna a comunicare annualmente, con nota scritta, il numero dei posti disponibili per ciascuna tipologia di tirocinio.
3. Il soggetto ospitante è tenuto, qualora si renda disponibile allo svolgimento di tirocini professionalizzanti, ad acquisire il riconoscimento quale sede autorizzata dalla Facoltà di Psicologia e dall'Ordine degli Psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia. La richiesta di riconoscimento all'Ordine del FVG non è necessaria se la sede è già riconosciuta dall'Ordine degli Psicologi di altra regione (mentre rimane necessaria la richiesta alla Facoltà di Psicologia).

ART. 3

1. Il tirocinio formativo e di orientamento e il tirocinio professionalizzante non costituiscono rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante. Nel caso del tirocinio professionalizzante, il supervisore deve essere iscritto da almeno due anni alla sezione A dell'Albo degli Psicologi e può supervisionare non più di due tirocinanti nello stesso semestre.
3. Per ciascun tirocinante inserito nella sede ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto contenente:

il nominativo del tirocinante;

i nominativi del tutore e del responsabile aziendale per il tirocinio formativo e di orientamento, o del supervisore per il tirocinio professionalizzante;

obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nelle strutture del soggetto ospitante;

le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

ART. 4

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 5

1. Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante s'impegna a segnalare tempestivamente l'evento all'Università degli Studi di Trieste, soggetto promotore, e a inviare tempestivamente il tirocinante infortunato presso una struttura di primo soccorso. Il soggetto promotore, a sua volta, ha l'obbligo di dare notizia dell'avvenuto infortunio all'autorità locale di sicurezza e all'INAIL, entro i tempi previsti dalla normativa vigente.
2. Il soggetto promotore s'impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto di tirocinio.

ART. 6

Il soggetto ospitante è tenuto, ai sensi del D. Lvo 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai sensi del D.Lvo 363/98 in tema di sicurezza e salute dei lavoratori, a:

- 1) formare ed informare i tirocinanti in merito ai rischi connessi all'attività svolta presso il soggetto ospitante;
- 2) attivare la sorveglianza sanitaria ove prevista;
- 3) fornire i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) ove previsti.

L'Università degli Studi di Trieste, soggetto promotore, provvederà, tramite il medico competente dell'Ateneo, a certificare l'idoneità allo svolgimento delle attività formative qualora richiesto dal soggetto ospitante.


ART. 7

La presente Convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e ha la durata di un anno e verrà rinnovata tacitamente, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza


Letto, approvato e sottoscritto.

Trieste,

soggetto ospitante



soggetto promotore



Università degli Studi di Trieste
Facoltà di Psicologia
Il Preside
Prof. Walter Gerbino